



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA (LM-I)**

Sede di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Percorso flessibile

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso Università telematiche e in Università estere

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Per frequentare proficuamente il Corso di Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia, il candidato all'iscrizione deve aver maturato conoscenze e competenze di base nel campo delle discipline demotnoantropologiche. Deve inoltre possedere competenze di base di tipo storico e storico-religioso che lo rendano capace di comprendere i fenomeni culturali nel loro sviluppo temporale.

Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale sono richiesti i seguenti requisiti d'accesso (vedi punto 1), e la verifica della personale preparazione (vedi punto 2).

(1) Requisiti d'accesso

Il candidato all'iscrizione deve soddisfare i requisiti di accesso indicati sia alla sezione A sia alla sezione B.

A) Aver conseguito una Laurea Triennale di nuovo ordinamento o una Laurea di vecchio ordinamento.

B) Avere acquisito:

- almeno 24 cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-DEA/01; M-STO/07; MSTO/06;

- almeno 6 cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-STO/02; M-STO/04; MSTO/05; M-FIL/06; SPS/07; SPS/08; MGGR/01; M-PSI/01.

(2) Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

La verifica della personale preparazione si ritiene assolta se il laureato ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 90/110.

Per i candidati all'iscrizione che non possiedano entrambi requisiti sopra indicati (CFU e voto di laurea) l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata alla valutazione da parte di una Commissione che verifica, tramite colloquio, il possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie ed esprime un giudizio di idoneità.

Per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero la valutazione dei requisiti di accesso (compatibilità del titolo rispetto alle classi di laurea indicate, valutazione del curriculum, crediti e risultati di apprendimento rispetto alle competenze e agli SSD previsti, valutazione finale conseguita) avviene tramite esame del curriculum da parte del Consiglio di Corso di Studio che valuta la necessità per lo studente di sostenere il colloquio di verifica della personale preparazione. Il colloquio avviene anche per via telematica.

Il Corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una Commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio).

Gli studenti internazionali, che abbiano ottenuto una valutazione positiva nella verifica di cui al punto precedente, sono esonerati dalla successiva prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione prevista per la generalità degli studenti.

Art. 2 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente.

Art. 4 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo dello studente.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso Università telematiche e Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti nel corso di provenienza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di 12 crediti riconoscibili.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea o collegato a un progetto formativo

Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità di tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato allo svolgimento della tesi di laurea, o comunque collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative, che non dovranno superare la durata di 6 mesi, dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formati:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale,
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale della laurea magistrale viene preferibilmente assegnata in una disciplina indicata dallo studente; tale disciplina deve di norma essere presente nel suo piano di studio e in ogni caso l'argomento della tesi deve essere coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. I casi eccezionali, fra cui l'eventuale stesura dell'elaborato in una lingua straniera, devono essere sottoposti alla valutazione del Consiglio di Corso di Studio. Il relatore della prova finale è o il responsabile didattico della disciplina o il docente con cui si è sostenuto l'esame della disciplina stessa. Il relatore deve essere affiancato da un correlatore.

La prova finale consiste in una ricerca originale presentata in un elaborato scritto che, tenendo conto del numero di crediti assegnato alla prova medesima (24 CFU), deve avere una lunghezza di almeno 150 cartelle di 2000 battute ciascuna. L'elaborato viene discusso pubblicamente e giudicato da una commissione nominata e composta secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo. La domanda di ammissione alla prova finale deve essere presentata online secondo le modalità e i tempi stabiliti dal calendario accademico. Il relatore ha la facoltà di approvare o meno tale domanda.

Nella prova finale lo studente deve mostrare di avere raggiunto un grado elevato di autonomia di giudizio e di capacità critica, oltre che buone competenze di comunicazione sia orale che scritta.

Attraverso il lavoro di tesi il laureato acquisisce la capacità di individuare correttamente l'oggetto di ricerca; di inquadrare tale oggetto nell'ambito dello stato dell'arte; di individuare e reperire le relative fonti, utilizzandole criticamente nel quadro di un'adeguata cornice teorico-metodologica; di applicare sul terreno le metodologie della ricerca etnografica; di esporre i risultati delle sue ricerche in un'adeguata forma scritta e orale.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA

www.unibo.it